



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1795

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA NEI CONFRONTI DEL SIG. MIRKO CALDARETTA

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera OCF n. 276 del 13 gennaio 2011, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Mirko Caldaretta, nato a Roma (RM) il 31 luglio 1977;

VISTA la nota del 9 marzo 2021 (prot. n. 17994 di pari data) con cui l'Ufficio Albo Consulenti Finanziari ha segnalato all'Ufficio Vigilanza Albo talune criticità emerse nei confronti del Sig. Mirko Caldaretta, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTA la nota del 31 agosto 2021 (prot. n. 59958/21), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Mirko Cardaretta, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

TUF, di aver omesso di adempiere, nel termine normativamente previsto, ad uno degli obblighi informativi di cui all'art. 153, comma 3, del Regolamento Intermediari;

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra e nell'ambito del presente procedimento, il Sig. Mirko Caldaretta non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni scritte, né ha chiesto di poter essere sentito personalmente, nel termine normativamente previsto;

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 29 ottobre 2021 con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertato il summenzionato addebito contestato al Sig. Mirko Caldaretta e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

VISTA la comunicazione del 29 ottobre 2021 (prot. n. 72920 di pari data) all'intermediario per il quale il consulente operava all'epoca dei fatti, recante l'informativa circa la sanzione proposta;

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, l'intermediario interessato non si è avvalso della facoltà di presentare proprie osservazioni scritte;

RITENUTA conclusivamente accertata, a carico del Sig. Mirko Caldaretta, la contestata violazione dell'art. 153, comma 3, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *c)*, n. 1 del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di inosservanza degli obblighi di cui all'art. 153, comma 3, del Regolamento Intermediari;
- con riferimento alla specificità della violazione e alla sua gravità vanno adeguatamente contemplate le seguenti circostanze:
 - la mancata comunicazione, nel caso di specie, ha integrato una completa omissione dell'informativa prevista dalla normativa di settore, potenzialmente suscettibile di eludere o ritardare, come di fatto avvenuto, l'attivazione delle rituali verifiche da parte dell'Organismo;
 - con riguardo all'attività professionale complessivamente svolta dal consulente non risulta alcun tipo di precedente a suo carico;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- con riferimento all'elemento soggettivo, la violazione risulta imputabile quantomeno a titolo di colpa al Sig. Mirko Caldaretta;

RITENUTO, pertanto, che sussistono, nel caso di specie, i presupposti per l'adozione, nei confronti del consulente, della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 196, comma 1, lett. *b*), del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

RITENUTO altresì che, in considerazione dei criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dettati dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, appare giustificata l'applicazione, nei confronti del Sig. Mirko Caldaretta, della suddetta sanzione pecuniaria nella misura di euro cinquecentosedici;

VISTO l'art. 196, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in base al quale "*le società che si avvalgono dei responsabili delle violazioni rispondono, in solido con essi, del pagamento delle sanzioni pecuniarie e sono tenute ad esercitare il regresso verso i responsabili*";

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

l'adozione nei confronti del Sig. Mirko Caldaretta, nato a Roma (RM) il 31 luglio 1977, della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lett. *b*), del TUF, dell'importo di cinquecentosedici euro, somma della quale è contestualmente ingiunto il pagamento.

Detto pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, mediante modello F23.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, L. 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per la sanzione applicata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Organismo, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

La presente delibera sarà notificata ai soggetti interessati e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art. 196, comma 4-bis, TUF* alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 24 novembre 2021

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti